



## Accordo agricolo

### Di cosa si tratta?

L'Unione europea (UE) è il principale partner commerciale della Svizzera nel settore dei prodotti agricoli: il 50 per cento delle esportazioni in questo settore è destinato all'UE e il 72 per cento delle importazioni proviene dall'UE (dati relativi al 2022). Il commercio di questi prodotti è disciplinato dall'Accordo agricolo (Accordo sul commercio di prodotti agricoli) del 1999 (Accordi bilaterali I).

- L'Accordo prevede **concessioni tariffarie reciproche** per determinati prodotti (allegati 1 e 2), soprattutto nel settore ortofrutticolo e in quelli del giardinaggio e delle specialità a base di carne. Il **commercio di formaggi** è completamente **liberalizzato** dal 2007 (allegato 3).
- L'Accordo **semplifica il commercio** di prodotti agricoli grazie alla riduzione o alla soppressione degli **ostacoli al commercio di natura non tariffaria**. A tal fine, la Svizzera e l'UE riconoscono come **equivalenti** (= armonizzazione delle prescrizioni relative ai prodotti e delle disposizioni in materia di omologazione) le loro legislazioni nel settore fitosanitario (allegato 4) come pure in materia di alimentazione degli animali (allegato 5), sementi (allegato 6), vini e bevande spiritose (allegati 7 e 8), agricoltura biologica (allegato 9), controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi (allegato 10) nonché animali vivi e prodotti animali (allegato 11). Ciò significa, ad esempio, che i prodotti biologici svizzeri possono essere esportati nell'UE senza ulteriori certificati e controlli.
- Le **denominazioni** di vini e bevande spiritose sono **protette reciprocamente**. La protezione delle denominazioni svizzere (p. es. Fendant, Zuger Kirsch), normalmente limitata al territorio svizzero, viene così estesa all'area UE (allegati 7 e 8).
- L'allegato 11 dell'Accordo agricolo, il cosiddetto **Accordo veterinario**, regola la lotta alle epizootie, gli scambi di animali e prodotti animali come pure l'importazione di tali animali e prodotti da Paesi terzi. Costituisce la base dello **spazio veterinario comune con l'UE**.
- Nel 2012 l'Accordo agricolo è stato ampliato con l'integrazione del **riconoscimento reciproco** delle **denominazioni di origine protette** (DOP) e delle **indicazioni geografiche protette** (IGP) (allegato 12). In tal modo, le denominazioni di prodotti alimentari e agricoli sono riconosciute reciprocamente, il che significa che denominazioni svizzere come «Tête de moine» o «Bündnerfleisch» sono protette anche nell'UE.

### Panoramica degli allegati dell'Accordo agricolo:

Allegato	Contenuto	Commento
1	Concessioni tariffarie CH	≠ armonizzazione giuridica
2	Concessioni tariffarie UE	≠ armonizzazione giuridica
3	Libero scambio formaggi	≠ armonizzazione giuridica
4	Settore fitosanitario	Armonizzazione giuridica sulla base dell'equivalenza [= mercato interno]
5	Alimentazione degli animali	Armonizzazione giuridica sulla base dell'equivalenza [= mercato interno]
6	Sementi	Armonizzazione giuridica sulla base dell'equivalenza [= mercato interno]
7	Vini	Armonizzazione giuridica sulla base dell'equivalenza [= mercato interno] e protezione delle denominazioni di origine dei vini [≠ armonizzazione giuridica]

8	Bevande spiritose	Armonizzazione giuridica sulla base dell'equivalenza [= mercato interno] e protezione delle denominazioni di origine delle bevande spiritose [ <i>≠ armonizzazione giuridica</i> ]
9	Agricoltura biologica	Armonizzazione giuridica sulla base dell'equivalenza [= mercato interno]
10	Prodotti ortofruttilicoli freschi	Armonizzazione giuridica sulla base dell'equivalenza [= mercato interno]
11	Accordo veterinario	Armonizzazione giuridica sulla base dell'equivalenza [= mercato interno]
12	Denominazioni di origine	<i>≠</i> armonizzazione giuridica [ <i>riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche</i> ]

## Esito dei colloqui esplorativi e sguardo ai negoziati

La soluzione discussa nei colloqui esplorativi prevede che gli elementi istituzionali siano ancorati nell'Accordo agricolo e limitati ai settori in cui la Svizzera partecipa al mercato interno dell'UE (ossia agli allegati o alle parti di allegati che si basano sull'armonizzazione giuridica). L'obiettivo è garantire, in futuro, il regolare aggiornamento di questi settori dell'Accordo.

Parallelamente, nel quadro dell'approccio «a pacchetto» saranno condotti anche negoziati per un nuovo accordo in materia di sicurezza alimentare. In questo ambito si prevede di estendere la collaborazione esistente all'intera filiera agroalimentare (cfr. [scheda informativa Sicurezza alimentare](#)). Con tale estensione si mira in particolare a ridurre gli ostacoli al commercio di natura non tariffaria per i prodotti alimentari non di origine animale, cioè a base vegetale (ad esempio le noci) e composti (ad esempio la cioccolata al latte ed alle nocciole), che non sono ancora coperti dall'Accordo agricolo attualmente in vigore (= eliminazione dei controlli, come avviene già oggi per esempio nel settore veterinario).

In termini di contenuti, questo approccio comporta quanto segue:

- l'Accordo agricolo **non prevederebbe neanche in futuro l'armonizzazione della politica agricola**. La politica agricola non sarebbe interessata dall'Accordo: Svizzera e UE continuerebbero a gestirla autonomamente e, pertanto, la sovranità della Svizzera in materia di politica agricola sarebbe mantenuta. Ciò varrebbe anche in caso di estensione dell'Accordo al settore della sicurezza alimentare;
- **non sarebbe interessata neanche la protezione doganale per i prodotti agricoli** (allegati 1-3). La Svizzera potrebbe mantenere i dazi e i contingenti esistenti. Le soluzioni istituzionali non sarebbero applicate, poiché questi allegati non sono basati sull'armonizzazione giuridica;
- la protezione doganale non sarebbe interessata neanche in caso di estensione dell'Accordo al settore della sicurezza alimentare;
- l'Accordo **non conterrebbe disposizioni relative agli aiuti di Stato** (cfr. [scheda informativa Aiuti di Stato](#)). I **pagamenti diretti** svizzeri, che tengono conto delle specificità della Svizzera (p. es. agricoltura di montagna → contributo per le zone in forte pendenza), rimarrebbero consentiti e la Svizzera continuerebbe a decidere autonomamente al riguardo;
- le **eccezioni attualmente esistenti** (come il **divieto di sementi geneticamente modificate** e il **divieto di transito degli animali**) resterebbero in vigore. Nell'accordo in materia di sicurezza alimentare verrebbero sancite nuove eccezioni per salvaguardare gli standard svizzeri, in particolare nel settore della **protezione degli animali** e delle **nuove tecnologie nella produzione alimentare**;
- l'Accordo non riguarderebbe neanche in futuro la politica in materia di ambiente, clima, paesaggio o alimentazione: né l'**imposizione dei prodotti alimentari** né il «Green Deal europeo» (o Patto verde europeo) o la strategia «Farm to Fork» (dalla fattoria alla tavola) dell'UE sarebbero oggetto dell'Accordo, e pertanto la Svizzera non sarebbe tenuta a basarsi sugli sviluppi del diritto dell'UE (p. es. qualora l'UE introducesse un'imposta sullo zucchero);

- un migliore e reciproco accesso al mercato dei prodotti alimentari dovrebbe **favorire la sicurezza alimentare** nel lungo periodo.

Diversi allegati dell'Accordo agricolo basati sull'armonizzazione giuridica dovrebbero essere aggiornati al più presto a seguito degli sviluppi del diritto dell'UE (p. es. l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario e l'allegato 11, ossia il cosiddetto Accordo veterinario), al fine di evitare nuovi ostacoli al commercio. Le tempistiche non sono ancora state definite, ma la Svizzera continua a impegnarsi affinché l'Accordo agricolo venga aggiornato il più rapidamente possibile.